


80



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Trento, Sezione Promiscua, ritiene  
Camera di Consiglio nelle persone dei signori:

Dott. DELUCA Fabio	PRESIDENTE
Dott. AGNOLI Carlo Alberto	CONSIGLIERE REL.
Dott. DIEZ Stefano	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in grado di appello, iscritta a ruolo in  
data 21.10.1987 al n. 546/87 notificato in data 12.10.1987

da

LA REGOLA FEUDALE DI PREDAZZO, in persona del Regolano Gior-  
gio Dell'Antonio, legale rappresentante p.t. rappresentato e  
difeso dall'avv. Cesare Trebeschi di Brescia e dall'avv. Eu-  
genio Pensini di Trento, presso il cui studio di quest'ultimo  
elegge domicilio come da delega in calce all'atto di appel-  
lo - APPELLANTE -

contro

GIACOMELLI FRANCESCO, -APPELLATO - CONTUMACE;

OGGETTO: Annullamento delibera assembleare.

Appello avverso la sentenza del Tribunale di Trento n.351/87.

Causa ritenuta in decisione all'udienza collegiale del 22.11.88

sulle seguenti

CONCLUSIONI

SENTE

CONT:

CRON:

REP:

480/88  
546/87  
1811/88  
431/88

OGGETTO  
Annullamento  
delibera  
assembleare

mm.

DELL'APPELLANTE:

Salvis juribus, adversis rejets, con rifusione di spese, competenze ed onorari dei due gradi voglia la Corte ecc.ma dichiarare inammissibile e comunque infondata e respingere ogni pretesa dell'attore appellato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di data 17.6.1983 Giacomelli Francesco, nella sua qualità di "vicino" della "REGOLA FEUDALE DI PREDAZZO", premesso che detta Regola con Assemblea del 22 maggio 1983 si era dato un nuovo Statuto deliberandolo, peraltro, con un quorum inferiore a quello previsto, e che comunque la delibera conteneva statuizioni contrarie a norme imperative di legge e pertanto annullabili ex art. 23 cod. civ., citava la detta Regola feudale, in persona del Regolano, in carica, davanti al Tribunale di Trento per ~~far~~ sentire dichiarare nullo il citato statuto.

Si costituiva il convenuto eccependo in merito il difetto di legittimazione ~~attiva~~ dell'attore, essendo egli stato dichiarato inabilitato con sentenza del Tribunale di Trento, e chiedendo il rigetto della domanda.

In corso di lite l'attore riconosceva l'infondatezza della eccezione inerente alla regolarità della costituzione dell'assemblea e precisava le sue eccezioni sui punti specifici della impugnata delibera sostenendo *la convenuta contrarietà*

- 1) <sup>dello statuto</sup> dell'articolo che esclude gli eredi femmine dalla proprietà dei beni comunitari;
- 2) <sup>dello statuto</sup> dell'articolo che esclude in perpetuo, la divisibilità dei beni della Regola, in violazione dell'art. 1111 cod. civ., che prevede che il limite massimo dell'indivisibilità dei beni in comunione - non possa superare i 10 anni.

Trattenuta la causa in decisione e respinta l'eccezione di difetto di legittimazione dell'attore, il Tribunale rigettava l'impugnazione sul secondo punto (indivisibilità) accogliendola invece ~~questa~~ <sup>prima</sup> sul ~~punto~~ (esclusione della comunione degli eredi femmine).

Avverso detta sentenza interponeva appello la Regola feudale riproponendo il difetto di legittimatio ~~ad~~ processum dell'attore e sostenendo in merito che, essendo la Regola feudale, come riconosciuto dal Tribunale, una istituzione di diritto privato, <sup>era</sup> legittimava l'esclusione ~~della~~ discendenti di sesso femminile, peraltro derivante da millenarie consuetudini feudali.

Improprio era; del resto, ogni richiamo all'<sup>istituto</sup> ~~istituto~~ della successione <sup>matrimoniale ereditaria</sup> ~~occuraria~~ dato che "il figlio unico di un vicino viene iscritto con gli stessi diritti dei 10 ~~figli~~ di un altro vicino, e non per questo si ritiene defraudato dei 9/10 della sua eredità".

L'appellato non si costituiva perché il suo curatore, rilevato che egli non aveva interesse alcuno ~~della~~ controversia, gli negava l'autorizzazione a intervenire in giudizio, ~~onde~~ alla

udienza del 22.11.1988 la causa passava in decisione sulle conclusioni del solo appellante.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante ripropone il sopravvenuto difetto di legittimatio ad processum del Giacomelli sostenendo che tale difetto potrebbe essere<sup>o</sup> exceptio non solo dal procuratore di colui nei cui confronti si è verificato il fatto potenzialmente interruttivo del processo, ma anche da controparte.

Così facendo, però, urta contro il chiaro disposto del primo e del secondo comma dell'art. 300 c.p.c. a norma del quale "se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente (fra cui rientra, appunto, la perdita di capacità di stare in giudizio ~~di~~ una delle parti) si avvera nei riguardi della parte che si è costituita ~~a mezzo~~<sup>di</sup> procuratore questi (e cioè il procuratore della parte nei cui riguardi si verifica l'evento, e non altri) lo dichiara in udienza o lo<sup>o</sup> notifica alle altre parti; e solo "dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto", onde è evidente che in difetto di essa, non vi è interruzione e il giudizio procede. In tal senso, del resto, come esattamente affermato dal Tribunale, solo la dottrina dominante e la giurisprudenza della S.C..

Nel merito, invece, l'appello è pienamente fondato.

Il Tribunale, infatti, riconosce che la Regola Feudale di Pre-  
dazzo, si presenta oggi, giusta l'art. 1 del suo statuto, come una "comunità al diritto privato". Ciò posto non si vede come

si possa invocare l'art. 3 della costituzione che pone il principio dell'eguaglianza dei cittadini, "senza distinzione di sesso, di razza, di lingua e di religione davanti alla legge" e non già davanti a disposizioni di carattere privatistico. Nel campo successorio, ad esempio, in cui <sup>la fattispecie</sup> quello in esame, sotto molti aspetti rientra, non si potrebbe certo addurre la nullità di un testamento che nominasse eredi i soli congiunti maschi, o, viceversa, le sole femmine, ovvero che assegnasse i beni ereditari a certi parenti anziché ad altri perché i primi a differenza dei secondi condividano le idee religiose del testatore. Così come, del resto, nessuno potrà sensatamente sostenere che sia nulla la costituzione di una fondazione diretta a soccorrere le sole orfanelle e non anche gli orfanelli, <sup>o viceversa,</sup> di una certa città o paese.

Ciò va ricordato, ad ulteriormente illustrare l'esattezza di quanto si è detto, che l'art. 699 cod. civ. espressamente prevede la <sup>validità</sup> ~~validità~~ di disposizioni testamentarie aventi ad oggetto l'erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di sussidi a favore di persona da scegliersi entro una determinata categoria, così come pure l'art. 631 2° comma prevede disposizioni a favore di categorie di persone determinate dal testatore. La determinazione di tali categorie è rimessa senza riserva alla volontà del testatore, e potrebbe essere anche cervellottica e stravagante.

È dunque evidente l'equivoco in cui è incorso il primo



giudice confondendo *il piano* privatistico con quello pubblico.  
blicistico.

Sono a carico dell'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano come da sottosteso dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Trento, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Regola feudale di Predazzo <sup>avverso</sup> la sentenza di data 29.1.1987 n. 351/87 del Tribunale di Trento, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta:

A) respinge in toto la domanda di Giacomelli Francesco diretta ad ottenere l'annullamento della delibera di data 22.5.1983 dalla Regola feudale di Predazzo, relativa alla <sup>affermazione</sup> ~~opposizione~~ del nuovo statuto-regolamento, o di parte di essa.

B) ~~pone~~ a carico dell'attore le spese di entrambi i gradi del giudizio, che così liquidasi

1) quanto al 1° grado L.1.153.000 di cui L.9.500 per spese, L. 201.000 per competenze procuratorie e il resto per onorari di avvocato, Più IVA e CAP.

2) quanto al 2° grado L.1.840.500, di cui L.68.000 per spese, L.472.500 per competenze procuratorie e il resto per onorari di avvocato. Più IVA e CAP.

Trento, 22.11.1988

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE

(Dr. C. A. Agoli)

(Dr. F. Deluca)

IL CANCELLIERE

(A. Maccani)

*[Handwritten signature]*

Depositato in cancelleria il

24 DIC. 1900

1031 REG. 5000

IL CANCELLIERE

4561 BOLLO 0000

(A. Maccani)

*[Handwritten signature]*

6491 IPT.

7371 VOLT.

8001 IPT.

8311 C.A.P.

8641 T.S. 300

TOTALE L. 56300

Esatto L. 56300

Registrato a Trento add. 32.30


Lire

237

Il Primo Canc. 10

L. C. 2000

ENCL. 10



*[Handwritten signature]*